

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Deliberato nel CONSIGLIO D'ISTITUTO del 04.09.2023

Sommario

Art. 1 Gli organi collegiali	pag. 4
Art. 2 Convocazione degli organi collegiali	pag. 4
Art. 3 Programmazione delle attività degli organi collegiali	pag. 4
Art. 4 Validità delle sedute e delle deliberazioni	pag. 4
Art. 5 Regolamento	pag. 5
Art. 6 Composizione del Consiglio d'istituto	pag. 5
Art. 7 Competenze del Consiglio di Istituto	pag. 5
Art. 8 Elezione del Presidente e del Vice - Presidente	pag. 6
Art. 9 Attribuzione e prerogative del Presidente del Consiglio di Istituto	pag. 7
Art. 10 Convocazione del Consiglio di Istituto	pag. 7
Art. 11 Pubblicità delle sedute	pag. 7
Art. 12 Pubblicità degli atti	pag. 7
Art. 13 Collegio docenti	pag. 8
Art. 14 Giunta esecutiva	pag. 9
Art. 15 Organo di garanzia	pag. 9
Art. 16 Comitato di valutazione	pag. 10
Art. 17 Consigli di interclasse e di classe	pag. 10
Art. 18 Assemblee dei genitori	pag. 11
Art. 19 Comitato dei genitori	pag. 12
Art. 20 Continuità educativa	pag. 12
Art. 21 Calendario scolastico e orario delle lezioni	pag. 12
Art. 22 Ricevimento genitori e rapporti scuola - famiglia	pag. 12
Art. 23 Accesso all'edificio della scuola	pag. 12
Art. 24 Notifiche e comunicazioni scuola - famiglia - territorio	pag. 13
Art. 25 Iscrizioni, formazione e assegnazione degli alunni alle classi	pag. 13
Art. 26 Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi	pag. 14
Art. 27 Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni	pag. 15
Art. 28 Vigilanza degli alunni – Personale docente	pag. 15
Art. 29 Vigilanza degli alunni – Collaboratori scolastici	pag. 19
Art. 30 Incidenti e infortuni	pag. 20
Art. 31 Diritti degli alunni	pag. 21
Art. 32 Doveri degli alunni	pag. 21
Art. 33 Sanzioni disciplinari	pag. 21
Art. 34 - Rapporti con le istituzioni e con l'associazionismo	pag. 34
Art. 35 - Visite guidate e viaggi di istruzione	pag. 34
Art. 36 - Attività sportive e ricreative	pag. 35
Art. 37 - Rapporti con le altre scuole	pag. 35
Art. 38 - Sussidi didattici e audiovisivi	pag. 35
Art. 39 - Biblioteca scolastica	pag. 35
Art. 40 - Uso dei locali scolastici	pag. 36
Art. 41 - Criteri che regolano l'uso temporaneo dei locali e delle attrezzature della	pag. 36

scuola da parte di altri enti o scuole	
Art. 42 - Palestre e attrezzature sportive	pag. 36
Art. 43 - Uso del telefono della scuola e dei telefoni cellulari	pag. 37
Art. 44 - Modifiche del regolamento	pag. 37

ART. 1 - GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1. 1 - Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di comunità sociale, civile e democratica.

Art. 1. 2 - A livello di Istituto, operano i seguenti organi collegiali:

- Consiglio di Interclasse;
- Consiglio di Classe;
- Collegio dei Docenti;
- Consiglio di Istituto;
- Giunta Esecutiva;
- Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti;
- Comitato dei genitori.

ART. 2 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 2. 1 - La convocazione degli organi collegiali è disposta dal Presidente dell'organo stesso, per sua iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data della riunione. Per eccezionali motivi, gli organi collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a quello previsto.

Art. 2. 2 - La convocazione deve essere effettuata con avviso di convocazione diretta ai membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo della singole scuole.

Art. 2. 3 - L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Art. 2. 4 - I punti inseriti fra "varie" non possono essere oggetto di delibera. Tuttavia il Presidente può chiedere, in apertura di seduta, l'inserimento nell'ordine del giorno di uno o più argomenti da trattare sui quali deliberare.

Art. 2. 5 - I componenti degli organismi collegiali possono fare richiesta scritta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 2. 6 - Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Il verbale sarà sottoposto all'organo collegiale nella successiva seduta per l'approvazione.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 3. 1 - Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 3. 2 - Gli organi collegiali, in cui è prevista la presenza dei genitori tra i componenti, concordano ad inizio delle attività il giorno settimanale e l'orario delle riunioni per facilitare la partecipazione di tutti i membri.

Art. 3. 3 - Alla convocazione verranno allegati, quando possibile, materiali e documentazione inerenti gli argomenti all'ordine dei giorno per meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte.

Art. 3.4 - Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, anche se con rilevanza diversa, in rapporto alle proprie specificità.

ART. 4 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 4. 1 – La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell'organo collegiale: Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe.

Art. 4. 2 - Ai fini della validità, non è necessario che alla seduta siano presenti i rappresentanti di ogni componente.

Art. 4.3 - Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni si considerano approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 4.4 - I componenti che si astengono, non si computano nel numero dei votanti, pure essendo computati nel numero dei presenti ai fini della validità dell'adunanza.

Art. 4.5 - Surroga dei membri cessati: in caso di sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali, si procede ai sensi della normativa vigente.

Art. 4. 6 - I membri impossibilitati a intervenire alla seduta devono giustificare al Presidente l'assenza, possibilmente prima della riunione.

ART. 5 - REGOLAMENTO

Ogni organo collegiale, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento dell'Istituto, può definire le norme per il proprio funzionamento interno.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 6. 1 - Il Consiglio di Istituto di Treviolo, essendo la popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni, è costituito da diciannove (19) componenti:

- otto (8) rappresentanti del personale insegnante,
- due (2) rappresentanti del personale ATA,
- otto (8) rappresentanti dei genitori,
- il Dirigente Scolastico, componente di diritto.

Art. 6. 2 - I membri del Consiglio di Istituto vengono eletti ai sensi della normativa vigente. Il Dirigente scolastico formalizza i risultati delle elezioni che si tengono ogni tre anni.

Art. 6. 3 - Ciascun membro del Consiglio di Istituto, può accedere agli uffici della scuola per avere informazioni di cui ha bisogno per svolgere il suo mandato, nonché chiedere al Dirigente scolastico informazioni e spiegazioni sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto.

ART. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 7.1 - Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento, delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 7.2 - Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva, su aspetti fondamentali dell'organizzazione e della programmazione della vita e dell'attività della scuola:

- Adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute dei consigli.

- Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici e acquisto dei materiali di consumo.

- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, su proposta del collegio dei docenti.

- Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto, quali scuola in ospedale o istruzione domiciliare.

Art. 7.3 - Il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o dell'istituto. Stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Art. 7.4 - Interventi del consiglio di istituto nell'attività negoziale

Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del D.l. 129/2018.

Il consiglio di istituto delibera in ordine:

- a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Al consiglio d'istituto spettano, inoltre, le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dall'ultima normativa vigente;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale per le minute spese di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.

Art. 7.5 - Il consiglio d'istituto approva il Piano Triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

ART. 8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICE-PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

Art. 8. 1 - Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

Art. 8.2 - L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora nella seconda votazione si ottenesse parità di voti, è proclamato Presidente il genitore più anziano di età.

Art. 8.3 - Il Consiglio di Istituto può eleggere anche un Vice - Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 8.4 - Il Presidente affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.

Art. 8.5 - In caso di assenza del Presidente e del Vice - Presidente, assumerà la presidenza dell'organo collegiale il consigliere più anziano d'età della componente genitori.

ART. 9 - ATTRIBUZIONE E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 9.1 - Il Presidente del Consiglio di Istituto, collabora con il Dirigente scolastico, a rappresentanza del Consiglio di Istituto, nel mantenere i contatti con le autorità, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio.

Art. 9.2 - Il Presidente ha libero accesso agli uffici della scuola per esigenze conseguenti al suo mandato e ha diritto di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente scolastico tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio di Istituto e di avere in copia tutta la relativa documentazione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 10.1 - La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente scolastico entro il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. Il Dirigente scolastico presiede la riunione fino all'elezione del Presidente ed all'accettazione formale dell'incarico da parte dello stesso.

Art. 10.2 - Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto per sua decisione, su richiesta del Dirigente scolastico oppure quando ne faccia richiesta almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 10.3 - L'avviso di convocazione, indicante l'ordine del giorno, deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, in caso di urgenza, anche il giorno prima. Copia dell'avviso di convocazione sarà affisso all'albo delle scuole.

Art. 10.4 - Ogni componente del Consiglio può fare richiesta scritta di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno. La Giunta Esecutiva si riserva la decisione in merito alla richiesta e in caso di non inserimento ne motiverà le ragioni ai firmatari.

Art. 10.5 - Il Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti degli Enti Locali, i rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse e di Classe al fine di esaminare i problemi di interesse comune, nonché il segretario della Giunta Esecutiva quando l'ordine del giorno preveda la discussione su argomenti contabili (bilancio di previsione, conto consuntivo, ecc....).

Art. 10.6. Dopo tre assenze consecutive, si decade dalla carica e si procede alla surroga del membro.

Art. 10.7 - Il Consiglio di Istituto si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi.

ART. 11 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 11.1 - Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche, perciò vi possono assistere senza diritto di parola e di voto, gli elettori dell'organo stesso.

Art. 11.2 - L'accertamento del titolo di elettore può avvenire anche mediante riconoscimento da parte del Presidente o di un membro dell'organo.

Art. 11.3 - Il pubblico assisterà nell'apposito spazio riservato senza interferire nei lavori.

Art. 11.4 - Non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone.

ART. 12 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 12.1 - Le delibere del Consiglio di Istituto vengono pubblicate all'albo dei singoli plessi entro 8 giorni dalla data del Consiglio e vi rimangono affisse per dieci giorni. Successivamente le delibere possono essere esibite a chiunque ne faccia richiesta alla segreteria dell'Istituto.

Art. 12.2 - Il verbale e gli atti preparatori sono depositati presso l'ufficio di segreteria e possono essere dati in visione a genitori, docenti, personale A. T. A dell'Istituto che ne facciano richiesta motivata. Il

verbale viene inviato in copia a ciascun componente accluso alla convocazione della seduta successiva.

Art. 12. 3 - Non sono soggette a pubblicazioni le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

ART. 13 - COLLEGIO DOCENTI

Art. 13.1 - E' costituito dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, e da tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica (compresi i supplenti temporanei), quando è convocato in seduta plenaria. Se l'istituzione scolastica è costituita da ordini di scuola diversi (come nel caso degli istituti comprensivi) o da indirizzi di studio diversi (come nel caso di Istituti di Istruzione Superiore, o IIS) è possibile una convocazione dei docenti di un solo ordine/indirizzo, qualora le decisioni da assumere riguardino esclusivamente quella parte dell'istituzione scolastica, non coinvolgendo la scuola nel suo complesso. Il CD si articola poi nei vari dipartimenti disciplinari, che ne rappresentano una emanazione

Art. 13.2 - Il CD viene convocato con apposita circolare del dirigente scolastico, circolare che deve esplicitare il giorno, l'ora, il luogo e il dettaglio dell'ordine del giorno (affinché ciascun componente abbia modo di documentarsi preventivamente sugli argomenti che saranno dibattuti e di formarsi una propria volontà di voto o di proposta), e la durata prevista. Le sedute del CD devono avvenire in orario extrascolastico, in quanto non devono costituire motivo di interferenza con le normali attività didattiche delle lezioni.

Se, nella tempistica prevista nella convocazione, il CD non esaurisce il dibattito di tutti i punti all'ordine del giorno, il collegio stesso può decidere la continuazione della seduta o l'aggiornamento della stessa ad altra data.

E' possibile effettuare una integrazione all'ordine del giorno già comunicato da circolare e prima della riunione prevista, purché tale integrazione venga tempestivamente comunicata da una apposita circolare, dando modo ai componenti del collegio di prepararsi sugli argomenti in questione.

Il CD viene convocato dal dirigente scolastico per sua iniziativa o perché un terzo dei membri del collegio stesso ne ha fatto richiesta. Le convocazioni possono essere ordinarie (previste nel Piano Annuale delle Attività dei docenti, da deliberare all'inizio dell'anno scolastico) o straordinarie, nel caso di urgenze e imprevisti.

Il preavviso di convocazione è di 5 giorni, salvo i casi di convocazione straordinaria.

Art. 13.3 - Affinché una seduta del CD sia valida deve essere presente la metà dei suoi componenti più uno (quorum costitutivo o strutturale); affinché una delibera sia validamente assunta è necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'astensione non deve essere computata tra i voti validamente espressi, così come i voti nulli.

Art. 13.4 - Competenze

- Cura l'elaborazione dell'offerta formativa in relazione agli indirizzi dati dal Dirigente scolastico al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

- Formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione a esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche.

- Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.

- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il

miglioramento dell'attività scolastica.

- Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici.

- Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione.

- Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto.

- Programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap.

- Nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta delle iniziative volte a garantire lo sviluppo del processo integrativo di detti alunni.

- Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento.

- Esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 13.5 - Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

ART. 14 - GIUNTA ESECUTIVA

Art. 14. 1 - La Giunta Esecutiva è composta da un docente, due genitori, da un personale A. T. A, dal responsabile amministrativo dell'Istituto, che svolge la funzione di segretario, e dal Dirigente Scolastico che la presiede.

Art. 14. 2 - Viene eletta dal Consiglio di Istituto fra i suoi componenti nella seduta di insediamento e dura in carica quanto il corrispondente Istituto.

Art. 14. 3 - La convocazione viene disposta dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo. Per eccezionali motivi può essere convocata con carattere di urgenza.

Art. 14. 4 - La Giunta Esecutiva, in particolare:

- predisporre il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo con relative relazioni illustrative;

- prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso;

- esprime parere in merito alle richieste di convocazione delle assemblee e dei comitati dei genitori per l'autorizzazione.

Art. 14.5 - Il Presidente del Consiglio d'Istituto può partecipare a tutte le sedute della Giunta Esecutiva.

ART. 15 - ORGANO DI GARANZIA (cfr. anche Art. 32.4 "Organo di garanzia e impugnazioni")

Art. 15.1 - E' presieduto dal Dirigente Scolastico e di norma è composto da un docente e da due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto

Art. 15.2 - In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito da Consiglio d'istituto.

Sono cause di incompatibilità:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo

genitore o tutore;

- qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 16 - COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 16.1 - Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d'Istituto, da un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga.

Art. 16.2 - Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;

Art. 16.3 - Il comitato, integrato dal docente tutor,

- esprime, al dirigente scolastico, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente;
- valuta il servizio prestato nell'ultimo triennio dei docenti, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
- esprime giudizio, su richiesta del docente interessato, per la sua riabilitazione, sulla base di apposita relazione del dirigente scolastico. La richiesta può essere presentata dopo due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, a condizione che il dipendente, abbia mantenuto condotta meritevole.

ART. 17 - CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE

Art. 17.1 - I Consigli di interclasse e di classe sono convocati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le riunioni si svolgono, sulla base di un calendario concordato ad inizio anno e approvato dal Collegio Docenti, L'ordine del giorno prestabilito deve essere comunicato a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Art. 17.2 - Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori.

Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Art. 17.3 - Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori.

Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

Art. 17.4 - Il Consiglio di classe / di interclasse si occupa dell'andamento generale della classe, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, ha il compito di formulare proposte al Collegio docenti relative all'azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.

Art. 17.5 - Esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Al Consiglio di classe /interclasse, con la sola presenza dei docenti (articolazione semplice) spettano le competenze relative:

- alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, in particolare:
- definisce le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
- controlla in itinere lo sviluppo della Programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
- pianifica interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
- effettua le valutazioni periodiche e finali degli alunni della classe.

Art. 17.6 - Al Consiglio di classe/interclasse, con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori (articolazione composta) spettano le seguenti competenze:

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica;
- proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione, attività culturali e formative che integrano l'insegnamento curricolare come visite e viaggi di istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema, partecipazioni a seminari, convegni, visite aziendali, partecipazione degli alunni a stage, concorsi;
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- formulare proposte per l'adozione dei libri di testo.

Art. 17.7 - Durante la fase del Consiglio allargata ai genitori rappresentanti di classe, saranno trattate solo situazioni generali e non casi singoli.

Art. 17.8 - Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a quindici giorni.

Quando esercita la competenza in materia disciplinare il Consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti.

E' prevista l'astensione del genitore dell'alunno sanzionato, nel caso in cui sia componente del Consiglio di classe.

ART. 18 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 18.1 - I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee dei genitori possono essere così strutturate:

- di una singola classe;
- di più classi;
- di un singolo plesso;
- di più plessi e/o di tutto l'Istituto.

Art. 18.2 - Le richieste di convocazione delle assemblee straordinarie e dei Comitati dei genitori, devono contenere l'ordine del giorno e pervenire in Presidenza almeno cinque giorni prima della data richiesta. Il Dirigente Scolastico, ove i tempi tecnici lo consentano e ritenuto valido l'ordine del giorno, autorizza le riunioni, concordando la data e l'orario di svolgimento. Qualora lo ritenga opportuno si avvarrà

del parere dei membri della Giunta Esecutiva relativamente all'autorizzazione delle riunioni.

Art. 18.3 - Il consiglio di interclasse, di classe e l'Assemblea dei genitori con gli insegnanti, nei propositi di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, possono essere preceduti o seguiti da riunioni o dei soli rappresentanti di classe o dall'Assemblea dei genitori, sempre previa autorizzazione del Dirigente Scolastico

ART. 19 - COMITATO DEI GENITORI

Art. 19.1 - I rappresentanti dei genitori dei Consigli di interclasse, di classe e i genitori degli alunni dell'Istituto possono costituirsi in Comitato dei genitori dell'Istituto.

Il Comitato stabilirà al suo interno la propria regolamentazione e organizzazione.

ART. 20 - CONTINUITÀ EDUCATIVA

Art. 20.1 - L'istituzione scolastica rappresenta una risposta significativa e concreta al diritto dell'alunno all'educazione.

Art. 20.2 - La scuola si propone come ambiente nel suo duplice aspetto di alfabetizzazione culturale e di educazione consapevole alla convivenza democratica, così come esplicitato nel P.T.O.F. di Istituto e nella programmazione educativa e didattica.

Art. 20.3 - Gli organi collegiali avranno cura di garantire che il percorso formativo si sviluppi secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le competenze già acquisite dell'alunno, in un armonico raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo tra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.

ART. 21 - CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DELLE LEZIONI

Art. 21.1 - In materia di calendario scolastico ci si atterrà alle disposizioni ministeriali e a quelle della Giunta della Regione Lombardia.

Art. 21.2 - L'orario scolastico delle lezioni viene deliberato dal Consiglio di Istituto per l'inizio dell'anno scolastico e rimane comunque valido, permanentemente, fino a nuova, diversa deliberazione. Saranno prese in considerazione e valutate di volta in volta eventuali particolari proposte di revisione da parte del Collegio dei Docenti, della maggioranza dei genitori o delle Amministrazioni comunali.

Art. 21.3 - Di anno in anno il Consiglio di Istituto delibera in merito all'articolazione delle attività scolastiche.

ART. 22 - RICEVIMENTO GENITORI E RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 22.1 - Il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte dei Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie che vengono indicati nel P. T. O. F. per gli aspetti generali.

Art. 22.2 - I genitori accedono al colloquio con i docenti nelle ore di ricevimento stabilite da apposito calendario o su appuntamento nell'ora di ricevimento settimanale.

Art. 22.3 - Nessun genitore può accedere alle classi durante le ore di lezione.

Art. 22.4 - In orario scolastico i genitori possono conferire con gli insegnanti solo se convocati o per fare urgenti comunicazioni, su autorizzazione del Dirigente o suo delegato.

Art. 22.5 - I genitori che, a causa di impegni di lavoro non possono accedere al colloquio individuale al mattino, potranno concordare orario diverso, anche in modalità a distanza, fatta salva la disponibilità del docente.

Art. 22.6 - Ogni genitore deve operare in stretta collaborazione con gli altri genitori e con i docenti per favorire la partecipazione democratica alla vita della comunità scolastica.

ART. 23 - ACCESSO ALL'EDIFICIO DELLA SCUOLA

Art. 23.1 Gli alunni delle scuole primarie vengono accompagnati e accolti al cancello dai familiari. (Per alcune eccezioni relative alla presa in consegna degli alunni al termine dell'orario scolastico si rimanda all'art. 28.8). La presenza degli alunni nei locali della scuola o dentro il recinto della scuola al di fuori dell'orario scolastico può essere consentita soltanto agli alunni che usufruiscono del trasporto organizzato dall'Amministrazione comunale e comunque se è organizzato, dalle Amministrazioni comunali, un adeguato

servizio di vigilanza. Ai genitori, in occasione delle assemblee di classe, è vietato entrare nell'edificio scolastico e nel cortile circostante accompagnati dai figli minori, a meno che non sia istituito un apposito servizio da parte dei Servizi Sociali.

In ogni plesso saranno stabilite le modalità per l'uscita dall'edificio. Durante le lezioni, i cancelli dei plessi rimarranno chiusi.

Art. 23. 2 - Su richiesta del consiglio di Interclasse e di Classe o del modulo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentito, durante lo svolgimento delle lezioni, l'accesso a persone estranee alla scuola (esperti, operatori socio-psico sanitari, rappresentanti dei Comitati dei Genitori, tirocinanti).

Art. 23. 3 - Il personale addetto ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola dovrà essere riconosciuto dal personale ausiliario e motivare la propria presenza; non dovrà comunque in alcun modo disturbare il normale svolgimento delle lezioni. Diversamente l'accesso dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.

Art. 23. 4 - Ai genitori è consentito entrare nella scuola, oltre a quanto riportato nei precedenti artt. 17, 18, 19,

- per la partecipazione o la collaborazione a specifiche attività scolastiche definite dai Consigli di classe/interclasse ;

- per la partecipazione a commissioni di cui fanno parte o ad incontri organizzati dalla scuola;

- per motivi gravi e urgenti, di cui dovrà essere informato il Dirigente scolastico.

Art. 23. 5 - L'accesso alla segreteria è consentito al pubblico secondo gli orari esposti agli ingressi e pubblicati sul sito. Il pubblico e il personale che si dirigono alla segreteria non devono recarsi in altre parti dell'edificio. È possibile telefonare alla segreteria per informazioni e richieste negli orari di ricevimento del pubblico e, per casi improrogabili e urgenti, nell'intero arco dell'orario di funzionamento.

Art. 23. 6 Il Dirigente Scolastico riceve i genitori e il personale interno ed esterno su appuntamento.

ART. 24 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA - TERRITORIO

Art. 24.1 - Ogni comunicazione è pubblicata nell'area riservata del registro elettronico e, salvo per documentazioni specifiche, la presa visione da parte dei genitori ha valore di notifica.

Le comunicazioni rivolte al territorio e a personale esterno alla scuola viene pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

Art. 24.2 - La distribuzione di materiale e la pubblicazione sulla bacheca del registro elettronico devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 24.3 - È vietata qualsiasi forma di propaganda. È consentita invece, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'informazione di iniziative da parte di Enti e/o Associazioni socio - culturali operanti sul territorio, tramite affissione all'albo, con distribuzione nelle classi soltanto per quelle organizzate da Comune, biblioteche, ATS.

Art. 24.4 - Nella scuola è consentita la sola propaganda elettorale nei termini e nei modi previsti dalle norme ministeriali in materia scolastica.

Art. 24.5 - Pubblicazioni e volantini di carattere politico e di propaganda commerciale non possono essere distribuiti.

ART. 25 – ISCRIZIONI, FORMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE CLASSI

Art. 25. 1 - CRITERI ACCOGLIMENTO ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Nella formazione delle classi prime della scuola primaria/secondaria le iscrizioni ai plessi avvengono nel rispetto del criterio della territorialità. È possibile derogare a tale criterio solo nel caso in cui ciò non comporti diminuzione delle classi nel plesso di residenza, e nel rispetto del numero di aule disponibili e di classi attivabili. Nel caso in cui la numerosità delle richieste di iscrizione non consenta un'equilibrata composizione delle classi in ciascun plesso, si effettuerà lo spostamento degli alunni da un plesso all'altro/da un tempo scuola all'altro con l'applicazione della seguente procedura:

a) spostamento volontario;

b) laddove la situazione non si modifichi, il Dirigente procederà allo spostamento d'ufficio di alunni da un tempo scuola /plesso all'altro, secondo l'opzione che implica lo spostamento del minor numero di alunni, fino a giungere ai numeri previsti dalla normativa utilizzando i seguenti criteri:

- 1) Alunni non residenti nel Comune di riferimento;
- 2) Alunni che hanno residenza più vicina al plesso di destinazione (solo per cambio di plesso);
- 3) Alunni che vivono con entrambi i genitori, di cui uno solo lavora (i lavoratori in mobilità sono considerati come occupati);
- 4) Sorteggio(pubblico)

c) Si stabilisce che non vengano spostati d'ufficio:

- 1) casi segnalati dalle autorità competenti (Servizi sociali, ASL, Tribunale dei minori);
- 2) fratelli di alunni frequentanti lo stesso plesso/tempo scuola. Se, a seguito dell'applicazione del primo criterio, gli alunni interessati allo spostamento saranno in numero maggiore rispetto a quello richiesto, si procederà a estrazione fra questi; se in numero minore si procederà con l'applicazione del secondo criterio e così via. Da ultimo, si procederà al sorteggio fra tutti gli alunni.

Art. 25.2 - CRITERI DI ACCETTAZIONE NON RESIDENTI-SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA

Le domande di iscrizione di alunni residenti al di fuori del Comune verranno accolte sulla base dei posti residui. In caso di esubero di richieste, l'operazione di accettazione/esclusione sarà guidata applicando progressivamente i seguenti criteri:

a) Priorità di accettazione:

1. Alunni con fratelli che già frequentano una delle scuole del Comune di riferimento
2. Alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia/primaria del Comune di riferimento
3. Alunni con genitori che lavorano nel Comune di riferimento
4. Alunni con fratelli che già frequentano una delle scuole dell'Istituto Comprensivo.

b) Criteri di esclusione (solo per primaria):

1. Bambini/e non soggetti all'obbligo scolastico (anticipatari);

Le priorità saranno attribuite nell'ordine di elencazione; in caso di parità di condizioni, si procederà per sorteggio(pubblico).

Art. 25.3 - Per gli iscritti al primo anno della scuola primaria e secondaria, la proposta di formazione delle classi è disposta da un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico tenendo conto di quanto previsto dall'art. 20 del presente regolamento, delle risultanze di colloqui con gli insegnanti della scuola dell'infanzia (per la formazione delle classi di scuola primaria) e con gli insegnanti della scuola primaria (per la formazione delle classi di scuola secondaria) e sulla base di criteri di equiterogenità e, in caso di presenza di alunni diversamente abili, tenendo conto del numero di alunni per classe previsto dalle disposizioni normative.

Art. 25.4 - La scelta del tempo scuola è vincolante per tutto il ciclo scolastico.

Art. 25.5 - Gli alunni che si iscrivono alle varie classi durante l'anno scolastico, sono assegnati dal Dirigente Scolastico alle varie sezioni, sentito il parere del Consiglio di Classe o delle insegnanti del modulo e tenendo conto del numero degli iscritti e sulla base dei seguenti criteri:

- numero di alunni per classe;
- numero di alunni con bisogni educativi speciali per classe,
- documentazione riservata

Art. 25.6 - Nel caso di accorpamenti di classi esigue, il Dirigente scolastico procederà alla formazione delle nuove classi sulla base della normativa vigente.

Art. 25.7 - I gruppi classe della scuola secondaria sono assegnate con sorteggio alle sezioni.

Art. 26 - Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi

Art. 26.1 - I Docenti vengono assegnati alle classi dal Dirigente Scolastico salvaguardando, ove possibile, la

continuità didattica.

Art. 27 - I criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni

I criteri per la formulazione dell'orario sono i seguenti:

- per la scuola primaria:
 - distribuire in modo equilibrato, nell'arco della giornata e della settimana, le materie teoriche e quelle operative;
 - disponibilità della palestra per le attività curricolari e integrative di Scienze motorie e sportive;
 - disponibilità degli spazi specifici per le attività di laboratorio.

- per la scuola secondaria:
 - intervallare il più possibile le ore delle varie discipline;
 - distribuire in modo equilibrato, nell'arco della giornata e della settimana, le materie teoriche e quelle operative per evitare l'accumulo di compiti in alcuni giorni della settimana;
 - nel limite del possibile evitare di assegnare più di tre ore a docente nella stessa classe nella stessa giornata;
 - disponibilità della palestra per le attività curricolari e integrative di Scienze motorie e sportive;
 - disponibilità degli spazi specifici per le attività di laboratorio.

Art. 28 - Vigilanza degli alunni - Personale docente

Art. 28. 1 - Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e le palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.

Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori siano informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

Art. 28.2 - L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:

- al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche,
- durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- nel corso della ricreazione;
- al momento dell'uscita degli alunni da scuola;
- nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione;
- in riguardo agli alunni diversamente abili.

Art. 28.3 Entrata degli alunni

L'entrata e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POF. L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico, in ore diverse da quelle dell'orario scolastico. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli spazi esterni, negli atri e lungo le scale. Gli insegnanti in servizio alla prima ora attendono gli alunni nell'atrio, nei punti

prestabiliti, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e li accompagnano nell'aula di pertinenza. I cancelli e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano degli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo. L'entrata e l'uscita dalla scuola con le biciclette sono consentite solo se il mezzo è accompagnato a mano.

I parcheggi per le biciclette non sono custoditi e la scuola non ha responsabilità diretta in caso di furto o smarrimento.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- fare subito l'appello e prendere nota sul registro elettronico e cartaceo (da portare con sé in caso di emergenza) degli assenti, delle eventuali uscite anticipate e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo o di uscita anticipata;
- verificare, controfirmare sul diario dell'alunno e annotare sul registro elettronico le giustificazioni di assenza;
- annotare sul registro elettronico l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

Art. 28.4 Assenze

Nel caso in cui l'assenza per motivi personali si prolunghi per più di una settimana, i genitori sono tenuti ad avvertire preventivamente la segreteria didattica e ad impegnarsi a provvedere adeguatamente al recupero del programma svolto dalla classe nel periodo di assenza.

Nel caso di ripetute assenze prolungate e non motivate, i docenti comunicheranno al Dirigente Scolastico gli estremi del caso.

Art. 28.5 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe (di norma un alunno alla volta) per il solo uso dei servizi igienici.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dalla normativa vigente e richiamate nel Documento di Valutazione Rischi e nei Piano di evacuazione di ogni plesso.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o a un altro docente in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare sugli alunni.

Gli insegnanti, nei casi di indisciplina o perché l'alunno arrechi disturbo all'attività didattica, non devono in nessun modo allontanare gli alunni dall'aula né può essere lasciato solo nei corridoi; in caso di frequenti e gravi atti di indisciplina, si seguano le disposizioni previste dal regolamento.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore s.g.a. eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

In caso di assenza breve dell'insegnante, dovuta a motivi improrogabili, la classe deve preventivamente essere affidata ad un collaboratore scolastico o ad un altro docente. Nel caso in cui gli alunni di una classe debbano essere divisi tra le altre classi, le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli alunni "ospiti". I collaboratori scolastici provvedono ad accompagnare gli alunni della classe divisa nelle classi loro assegnate, dove saranno accolti dall'insegnante in servizio, e a radunarli prima dell'uscita o della mensa.

Art. 28.6 - Divisione delle classi in mancanza di personale supplente

In caso di mancanza di più di un insegnante e/o divisione di 2 classi, si procede all'assegnazione degli alunni nelle varie classi. È cura di ciascun insegnante di classe far pervenire alle collaboratrici scolastiche l'elenco con i nominativi degli alunni assegnati ad ogni classe.

Art. 28.7 - La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Nel caso in cui l'insegnante, che non abbia terminato il proprio servizio, esca dalla classe, affida la sorveglianza al collaboratore scolastico e si reca immediatamente nella classe cui è assegnato durante l'ora successiva.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere sulla porta dell'aula il collega subentrante. Nel caso il collega non sia ancora presente dopo cinque minuti, avviserà il collaboratore scolastico dell'assenza. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolareca.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

Art. 28.8 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti. Ciascun insegnante vigila sugli alunni della classe su cui ha svolto il servizio durante l'ora che precede l'intervallo, con la cooperazione del collaboratore scolastico preposto al piano, assicurandosi che non assumano comportamenti rischiosi per l'incolumità personale o quella degli arredi e delle strutture.

L'intervallo-ricreazione deve svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula o in aula. Nel caso in cui l'intervallo si svolga nel cortile, non è consentito agli alunni restare in classe e salire o scendere le scale, se non per recarsi in cortile accompagnati dall'insegnante.

In caso di maltempo e quindi di permanenza degli allievi all'interno dell'edificio, detta vigilanza viene effettuata da tutti i docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. In particolare i docenti sono tenuti a:

- non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti;
- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento adeguato (non lasciare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, etc.);
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;

- impedire la permanenza in classe di gruppi di alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Art. 28.9 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra gli allievi, con cui faranno lezione;
- a riportare gli alunni nella propria ~~la classe nella sua~~ aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola, se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

È possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

Art. 28.10 - La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente educatore, deve garantire costante vigilanza sui minori diversamente abili. Il docente, in caso di necessità, può essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 28.11 - Uscita degli alunni da scuola al termine dell'orario scolastico

Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti in servizio durante l'ultima ora di lezione sono tenuti a:

- accompagnare gli allievi fino al cancello dell'edificio, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato;
- invitare a rientrare a scuola l'alunno che non è stato prelevato e contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro;
- trattenere l'alunno a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida ad un collaboratore scolastico;
- dopo 10 minuti dall'orario di uscita, qualora non sia stato possibile reperire i genitori, affidarlo ai collaboratori scolastici;
- avvertire la Dirigenza della presenza a scuola dell'alunno oltre l'orario scolastico.
- Nel caso si ripetessero ritardi, la Dirigenza lo segnalerà all'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori.

Considerata l'età degli alunni della scuola primaria, le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola rispettando innanzitutto gli orari di ingresso e di uscita e, nel caso degli alunni delle classi 1^a-2^a-3^a, provvedendo personalmente a riprendere in consegna i bambini al termine delle lezioni. Qualora, per motivi oggettivi, i genitori fossero impossibilitati, possono delegare altro familiare o persona adulta di fiducia. Solo per gli alunni delle classi 4^a-5^a della scuola primaria e gli alunni della scuola secondaria è possibile accogliere la richiesta dei genitori per l'uscita autonoma dell'alunno/a. Ad inizio d'anno viene completata e sottoscritta una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori in ordine al ritiro degli alunni.

Art. 28.12 - Ritardi e uscite anticipate

Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni. I docenti avviseranno il Dirigente Scolastico dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le generalità degli alunni ritardatari, così che si possa provvedere

adeguatamente ad arginare il fenomeno. L'ingresso ritardato periodico o periodiche uscite anticipate sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, in casi del tutto eccezionali, su domanda scritta e motivata da parte del genitore.

In caso di necessità e per validi motivi gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, purché affidati al genitore che lo ritira o ad una persona maggiorenne in possesso di delega firmata dai genitori dell'alunno.

La Scuola chiede ai genitori, all'inizio di ogni anno scolastico, un recapito telefonico da utilizzare in caso di necessità.

Art. 28.13 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, che non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale e convivenza civile.

Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti di norma nel rapporto di uno ogni quindici alunni, tranne le uscite sul territorio (Treviso, Lallio) con un insegnante per classe, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore di norma nel rapporto di uno ogni dieci alunni.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Art. 29 - Vigilanza degli alunni - Collaboratori scolastici

Art. 29.1 - I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola cooperando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo).

Vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei cortili scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Il collaboratore scolastico collabora nella la vigilanza, su richiesta del docente.

Art. 29.2 - Entrata degli alunni

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore s.g.a., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore s.g.a. in ogni plesso/sede;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata e l'uscita degli alunni;
- la vigilanza sullo spostamento delle classi nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata delle stesse nelle aule, a supporto dei docenti della classe;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Art. 29.3 - La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Art. 29.4 - La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi. I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 29.5 - La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre al corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

Art. 29.6 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

In caso di necessità, i collaboratori scolastici collaborano ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori, avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi.

Art. 29.7 - La vigilanza degli alunni diversamente abili

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap.

Art. 29.8 - Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Direttore s.g.a. con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- sorvegliare gli alunni rimasti a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari o quando affidati.

Art. 29.9 - La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

I collaboratori scolastici, qualora necessario e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell'Istituto Scolastico.

Art. 30 - Incidenti e infortuni

In caso di infortunio **alunno durante le attività didattiche**, il docente consegna al più presto in segreteria il *Modulo di Denuncia sinistro alunno* contenente il nome e cognome dell'alunno; data, ora, località in cui è avvenuto il sinistro; testimoni; descrizione della dinamica dell'infortunio e relative conseguenze; prime cure prestate.

Si provvederà ad avvisare i genitori e in caso di irreperibilità di questi ultimi ogni plesso terrà a disposizione il numero telefonico del pronto soccorso e di un medico di base individuato negli elenchi ATS per la consultazione. Laddove sia ritenuto opportuno, verrà chiesto l'intervento dell'ambulanza

1. In caso di infortunio **alunno durante il tragitto** casa-scuola o viceversa, il genitore deve recarsi in segreteria per l'avvio della pratica entro le ventiquattro ore successive.
2. In caso di infortunio **dipendente**, l'interessato deve consegnare in segreteria in giornata il *Modulo di Denuncia sinistro dipendente*. Nell'impossibilità materiale di farlo, può comunicare anticipatamente il sinistro alla segreteria per telefono e poi consegnare il *Modulo di Denuncia sinistro* appena possibile.
3. In uno qualunque dei casi precedenti, l'interessato deve recarsi al pronto soccorso entro le ventiquattro ore successive all'accadimento dell'infortunio.
4. Se si tratta di un infortunio che riguarda l'apparato dentale, è sufficiente la certificazione di un medico dentista.
5. La certificazione medica deve essere consegnata in forma cartacea allo sportello della segreteria entro tre giorni.
6. La compagnia assicuratrice dispone di un portale Internet dove il genitore/dipendente può accedere mediante credenziali inviate dalla segreteria e seguire la pratica, comunicarne la chiusura oppure la continuazione, inviare la documentazione per l'eventuale risarcimento (fatture e scontrini), ecc. Il personale di segreteria della scuola è disponibile ad assistere gli interessati in caso di difficoltà tecniche.
7. Qualora non si voglia invece procedere all'apertura della pratica d'infortunio per un sinistro già segnalato alla scuola, deve essere trasmessa la relativa liberatoria recandosi allo sportello della segreteria oppure comunicandolo telefonicamente.
8. La frequenza delle lezioni da parte dell'alunno durante il periodo di infortunio è consentita solo mediante dichiarazione medica che ne attesti la possibilità.

Art. 31 - Diritti degli alunni

Gli alunni hanno il diritto ad una formazione culturale qualificata che favorisca un'adeguata informazione, la continuità dell'apprendimento e che rispetti e valorizzi l'identità personale e culturale di ciascuno.

Hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme scolastiche, di essere protagonisti e di conoscere il Piano dell'Offerta Formativa.

Hanno il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva al fine di migliorare l'andamento scolastico.

Art. 32 - Doveri degli alunni

"Lo studente ha il dovere di tenere a scuola un compito dignitoso, corretto e responsabile" (Titolo V art. 27 della Costituzione Italiana).

Gli studenti sono tenuti a:

- Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui.
- Rispettare le persone che operano nella scuola e i compagni della propria e delle altre classi.
- Rispettare le cose proprie e altrui.
- Rispettare l'ambiente scolastico.
- Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità.
- Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa.
- Portare tutto e solo il materiale richiesto per le attività didattiche e per l'adempimento dei propri doveri.
- Non usare negli spazi scolastici e durante il tempo-scuola il telefono cellulare, fotocamere, videocamere, registratori vocali e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica finalizzata alla registrazione e pubblicazione, anche su internet, di immagini o video durante le attività scolastiche

Art. 33 - Sanzioni disciplinari

Art. 33.1 - "I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; mirano al recupero dello

studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”.

Art. 33.2 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 33.3 - Le sanzioni disciplinari più severe possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente.

Art. 33.4 - Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. La scuola è pertanto è l'ambiente educativo per eccellenza e prevede sanzioni per coloro che infrangono il regolamento scolastico e le regole della convivenza.

Art. 33.5 - Si configurano come mancanze disciplinari quegli atteggiamenti non rispettosi delle norme di comportamento previste:

- assenze ingiustificate, firme false.
- Offese, minacce, ricatti, comportamenti aggressivi o violenti o comunque pericolosi, atti canzonatori o comunque irrispettosi nei confronti di compagni e adulti.
- Istigazione dei compagni a commettere infrazioni disciplinari.
- Volgarità di linguaggio verbale e gestuale.
- Disturbo sistematico dell'attività didattica o scolastica.
- Danneggiamento agli arredi e ad ogni tipo di materiale scolastico.
- Mancanza di rispetto verso le cose proprie e altrui.
- Uso del cellulare e l'utilizzo di fotocamere, videocamere, registratori vocali o qualsiasi altra apparecchiatura digitale di registrazione audio-video.

Art. 33.6 - Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi e relative sanzioni; soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Natura e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi	Soggetti competenti ad infliggere la sanzione	Sanzioni
a. Richiamo segnalato sul registro di classe	Insegnante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non esegue i compiti 2. Non porta il materiale 3. Non porta il libretto scolastico 4. Interviene in modo inopportuno 5. Non partecipa alle lezioni 6. Usa il materiale in modo improprio 7. Ritardo non giustificato
b. Nota sul diario dell'alunno/a e contestuale segnalazione sul registro di classe.	Insegnante	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reiterata mancanza ai doveri scolastici (compiti) dopo 3 richiami 2. Ritardo abituale 3. Mancanza di rispetto 4. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 5. Turpiloquio 6. Comportamento scorretto verso i compagni 7. Atteggiamenti irrispettosi e provocatori nei confronti dei docenti e/o personale scolastico 8. Uso negli spazi scolastici e durante il tempo-scuola del cellulare e dei dispositivi digitali di registrazione audio-video

<p>c. Convocazione dei genitori, eventualmente attraverso la lettera della scuola.</p>	<p>Insegnante e Dirigente Scolastico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla terza nota sul registro o alla prima nota per comportamento molto scorretto 2. Falsificazione di firma 3. Assenze reiterate non giustificate
<p>d. Esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali.</p>	<p>Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il comportamento "non adeguato" può prevedere l'esclusione dalle gite e visite d'istruzione 2. Ulteriori tre note sul registro di classe dopo la prima convocazione della famiglia e contestuale nuova convocazione 3. Atti di bullismo, accertati in seguito ad istruttoria interna, avvenuti all'interno della struttura scolastica
<p>e. Sospensione dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, da uno a quindici giorni, e contestuale esclusione da visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali.</p>	<p>Consiglio di Classe e Dirigente scolastico secondo la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'insegnante o il Consiglio di Classe rende noto il fatto grave al Dirigente Scolastico. 2. Il Dirigente Scolastico svolge attività istruttoria 3. Il dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe per eventuale provvedimento disciplinare 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alla terza lettera per comportamento scorretto inviata ai genitori 2. Reiterata falsificazione di firma 3. Danni volontari arrecati alle strutture, agli strumenti e al materiale scolastico dei compagni e della scuola, con rischi per la sicurezza e la salute altrui* 4. Uso negli spazi scolastici e durante il tempo-scuola del cellulare e dei dispositivi digitali di registrazione audio-video 5. Atti di bullismo, accertati in seguito ad istruttoria interna, avvenuti all'interno della struttura scolastica, contestualmente a uno dei punti precedenti <p><i>* E' dovuto il risarcimento dei danni arrecati volontariamente alle strutture, agli strumenti e al materiale scolastico dei compagni e della scuola</i></p>

Art. 33.7 - Sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni.

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
- Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Art. 33.8 - Esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di stato, allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Queste sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto e possono essere irrogate quando:

- sono commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana oppure esiste una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- ricorrono situazioni di recidiva (non è la prima volta che l'alunno compie atti di tal genere), oppure atti di grave violenza o, comunque, connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 33.9 - nel caso di sanzioni che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di stato, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, occorre anche spiegare perché non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 33.10 - Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività socialmente utili. La tipizzazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica è affidata al Consiglio di Classe o al Consiglio d'istituto, a seconda della durata dell'allontanamento. In tali casi dovranno anche essere individuati i docenti con compiti di vigilanza.

Art. 33.11 - Organo di garanzia e impugnazioni (cfr. anche art. 15)

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento:

- a) L'Organo di Garanzia interno della scuola secondaria di 1° grado è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente e due genitori indicati dal Consiglio di Istituto.
- b) L'Organo di Garanzia dura in carica 3 anni e, in caso di decadenza di un membro, si procede alla sostituzione di quest'ultimo.
- c) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto, entro 3 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, da parte di chiunque vi abbia interesse all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.
- d) Il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante avviso di convocazione i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- e) L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
- f) La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
- g) Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- h) L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- i) In materia di violazioni dello Statuto, contenute nel regolamento d'Istituto, è ammissibile un reclamo al

Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide, in via definitiva, dopo aver acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia.

Art. 34 - Rapporti con le istituzioni e con l'associazionismo

Il Consiglio di Istituto e gli altri organi collegiali della scuola, ciascuno nel rispetto delle proprie funzioni, incentiveranno i rapporti con le associazioni culturali e ricreative e con gli Enti istituzionali operanti sul territorio per rendere operativo il collegamento tra scuola e ambiente in cui gli alunni sono inseriti.

Art. 35 - Visite guidate, viaggi di istruzione

Art. 35.1 - Le visite d'istruzione devono essere proposte dal Consiglio di Interclasse e di Classe in sede di programmazione, in quanto costituiscono esperienze di apprendimento utili a favorire un arricchimento personale degli alunni attraverso il contatto con l'ambiente fisico, paesaggistico, umano, culturale e produttivo, e non occasioni di evasione dagli impegni scolastici.

Art. 35.2 - Per conseguire tali obiettivi formativi, è necessario che i docenti della classe predispongano il materiale didattico idoneo a documentare e orientare gli allievi sul contenuto del viaggio, forniscano le appropriate informazioni durante la visita, stimolino la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Art. 35.3 - Il piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione deve essere deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Art. 35.4 - Le visite didattiche in orario scolastico nell'ambito del Comune possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico che informerà successivamente il Consiglio d'Istituto.

Art. 35.5 - Nell'ambito delle visite sul territorio dell'Istituto Comprensivo, la classe, su richiesta dell'insegnante organizzatore, può essere accompagnata da un solo docente.

Art. 35.6 - La proposta di visita, con indicazione degli obiettivi formativi, dell'itinerario, dei docenti accompagnatori, deve essere presentata al Dirigente scolastico per la prevista autorizzazione.

Art. 35.7 - Possono essere effettuate visite d'istruzione di un giorno per tutte le classi, ed eventualmente di un massimo di tre pernottamenti per l'ultimo anno delle scuole primarie e per un massimo di quattro per le classi seconde e terze della scuola secondarie.

Art. 35.8 - Viene stabilita una deroga per scambi culturali tra classi di scuole diverse in riferimento al numero dei pernottamenti e al tetto di spesa.

Art. 35.9 - Dovrebbe essere garantita la partecipazione di tutti gli alunni ad ogni iniziativa. Le adesioni devono superare di norma i due terzi degli alunni componenti le singole classi. È auspicabile favorire la partecipazione di tutti gli alunni anche di coloro i quali appartengono a famiglie con difficoltà economiche. Per i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse per attività teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, non sono contemplati i requisiti dei due terzi. Agli alunni non partecipanti è garantito il servizio scolastico per l'intero orario con frequenza presso classi parallele o contigue.

Art. 35.10 - Presupposto per la partecipazione dell'alunno alla visita è il consenso scritto della famiglia, alla quale dovranno essere comunicati il programma particolareggiato e la quota di partecipazione. Le famiglie sono tenute (con particolare riferimento ai viaggi all'estero) al controllo della validità dei documenti d'identità.

Art. 35.11 - Sarà predisposto l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi d'appartenenza. Tutti gli alunni dovranno essere forniti di un tesserino di identità personale da appuntare in modo visibile.

Art. 35.12 - È opportuno che gli accompagnatori siano insegnanti delle classi interessate alla visita.

Art. 35.13 - Nella programmazione delle visite d'istruzione al di fuori del territorio dell'Istituto Comprensivo deve essere garantita la presenza, di norma, di un accompagnatore ogni quindici alunni. In caso di imprevisto, se manca un docente accompagnatore e quindi non può essere rispettato il rapporto accompagnatori/numero alunni, deve essere garantita la disponibilità di un docente supplente (i nominativi degli accompagnatori, anche supplenti, devono essere inseriti nella richiesta di autorizzazione. Ovviamente, nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di insegnanti, l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere revocata con provvedimento motivato dal Dirigente scolastico.

Art. 35.14 - Nel caso di partecipazione, all'interno dell'orario scolastico, di uno o più alunni in situazione di handicap. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un

accompagnatore di norma nel rapporto di uno ogni dieci alunni.

Per gli alunni con disabilità grave ai quali è stato assegnato un assistente educatore, è richiesta la partecipazione dell'assistente educatore assegnato all'alunno, oltre al docente di sostegno.

Art. 35.15 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle visite guidate e viaggi d'istruzione devono avvenire esclusivamente attraverso i canali contabili.

Art. 36 - Attività sportive e ricreative

Art. 36.1 - Le norme per la partecipazione ai giochi della Gioventù o ad altre iniziative ricreative organizzate per le scolaresche saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Istituto con ampio margine di anticipo.

Art. 36.2 - Le scolaresche possono usufruire di corsi di nuoto o di altra attività sportiva in orario scolastico qualora previsti nella programmazione educativa - didattica. Una eventuale non partecipazione da parte degli alunni deve essere motivata e giustificata. Le indicazioni di programmazione e organizzazione sono analoghe a quelle riportate nell'art. 34.

Art. 37 - Rapporti con le altre scuole

Art. 37.1 - In materia di rapporti con le altre scuole spetta ai rispettivi Collegi dei Docenti programmare la natura e le forme di collaborazione e di scambi didattici. Spetta al Consiglio di Istituto studiare le forme e la natura della collaborazione con i Consigli di Istituto vicini.

Art. 37.2 - Per favorire il passaggio degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria il Collegio dei Docenti nomina ogni anno una commissione che, nell'ambito dei progetti di continuità educativo - didattica, stabilirà le modalità di contatto tra i docenti dei vari ordini di scuola.

Art. 38 - Sussidi didattici e audiovisivi

Art. 38.1 - I sussidi didattici e audiovisivi in dotazione a ciascun plesso e/o scuola sono affidati in custodia dal Dirigente Scolastico a un insegnante.

Art. 38.2 - L'insegnante consegnatario provvede alla registrazione e conservazione dei sussidi. Si occupa inoltre della normale manutenzione e richiede alla segreteria gli interventi per le riparazioni.

Art. 38.3 - Ferme restando le responsabilità dell'insegnante consegnatario, le modalità per l'uso dei sussidi e dei locali vengono stabilite, su proposta degli insegnanti fiduciari, dal Dirigente Scolastico.

Art. 38.4 - Sono consentiti prestiti e scambi di materiale scolastico fra le scuole dell'Istituto, previo avviso alla segreteria e registrazione scritta della consegna a un docente responsabile.

Art. 38.5 - I sussidi sono a disposizione anche per gli incontri scuola - famiglia e per tutte le iniziative culturali e di aggiornamento promosse dalla scuola.

Art. 38.6 - Entro il 30 giugno di ogni anno l'insegnante consegnatario trasmette alla segreteria l'elenco dei sussidi che risultano inservibili o smarriti, indicandone i motivi.

Art. 38.7 - Nessun sussidio in dotazione alla scuola può essere eliminato senza preventiva autorizzazione dell'organo competente.

Art. 39 - Biblioteca scolastica

Art. 39.1 - La biblioteca viene affidata in custodia dal Dirigente Scolastico a un docente consegnatario.

Art. 39.2 - I libri possono essere concessi in prestito per un mese, con possibilità di rinnovo, ai docenti in servizio nell'Istituto Comprensivo e ai genitori degli alunni frequentanti. I docenti e i genitori firmeranno l'apposito registro dei prestiti.

Art. 39.3 - Entro il 30 giugno di ogni anno l'insegnante consegnatario trasmette alla segreteria l'elenco dei libri che risultano inservibili o smarriti, indicandone i motivi.

Art. 39.4 - Nessun libro, anche se inservibile, in dotazione all'Istituto Comprensivo, può essere eliminato senza preventiva autorizzazione dell'organo competente.

Art. 39.5 - Sui registri va sempre indicata la data del ritiro e della restituzione.

Art. 40 - Uso dei locali scolastici

Art. 40.1 – A tutti è vietato fumare nei locali e negli spazi esterni dell'Istituto in ottemperanza alle norme vigenti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Art. 40. 2 - I locali scolastici non possono essere utilizzati durante l'orario delle lezioni per le riunioni e le assemblee del personale e dei genitori, salvo il caso contemplato dall'art. 60 del D. P. R. 417/74 relativo all'attività sindacale e l'uso di aule per le riunioni programmate dalla scuola per incontri con i genitori. In questo caso l'orario di inizio non dovrà coincidere con quello di ingresso degli alunni.

Art. 40.3 - L'uso dei locali scolastici per le assemblee dei genitori è regolamentato dal precedente art. 18.

Art. 40. 4 - L'utilizzazione dei locali e delle attrezzature della scuola, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, è regolato da una convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale e il Dirigente Scolastico ed è subordinata all'assenso del Consiglio d'Istituto.

Art. 41 - Criteri che regolano l'uso temporaneo dei locali e delle attrezzature della scuola da parte di altri enti o scuole

Art. 41. 1 - Le autorizzazioni di utilizzo non potranno mai superare la durata di un anno scolastico.

Art. 41. 2 - L'Ente concedente, o i terzi autorizzati, devono assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché per l'impiego dei servizi strumentali. Per attrezzature scolastiche si intendono, sia per le aule sia per le palestre, i rispettivi arredi fissi (banchi, sedie, lavagne, impianti per la pallacanestro, pallavolo, scale, spalliere, ecc...).

Art. 41.3 - Il personale necessario per lo svolgimento delle attività deve essere fornito dall'Ente concedente ovvero direttamente dai terzi autorizzati all'uso dei locali.

Art. 41. 4 - L'Ente concedente, ovvero i terzi autorizzati, devono assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso possono derivare a persone e cose, rilasciando al dirigente scolastico responsabile patrimoniale dei beni e delle attrezzature una dichiarazione scritta di garanzia circa la loro conservazione e, in caso di danno o di esportazione, di rifusione del danno patrimoniale subito.

Art. 41. 5 - Prima dell'accesso all'uso dei locali e delle attrezzature si stabiliranno opportune intese e controlli tra i richiedenti e il responsabile scolastico per poter stabilire lo stato dei locali e delle attrezzature medesime.

Art. 42 - Palestre e attrezzature sportive

Art. 42.1 - Le palestre sono a disposizione dei rispettivi plessi e scuole in via prioritaria.

Art. 42.2 - I turni per l'uso delle palestre vengono fissati all'inizio di ogni anno scolastico dalle commissioni incaricate di predisporre l'orario delle lezioni.

Art. 42.3 - Le attrezzature sportive vengono affidate in custodia dal Dirigente Scolastico a un insegnante dell'Istituto.

Art. 42.4 - Entro il 30 giugno di ogni anno l'insegnante consegnatario trasmette alla segreteria l'elenco degli attrezzi che risultano inservibili o smarriti, indicandone i motivi.

Art. 42.5 - Nessun attrezzo, anche se inservibile, in dotazione all'Istituto, può essere eliminato senza preventiva autorizzazione dell'organo competente.

Art. 42.6 - L'uso delle palestre al di fuori dell'orario scolastico da parte di Enti o associazioni sportive è regolato da apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione comunale e il Dirigente Scolastico ed è subordinata all'assenso del Consiglio d'Istituto.

Art. 42.7 - L'uso delle palestre da parte di altre scuole, durante l'orario scolastico, è consentito solo se compatibile con le esigenze della scuola ed è regolato da apposita convenzione stipulata dal Dirigente Scolastico con il rappresentante della scuola richiedente, previo parere dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei criteri generali di cui ai precedenti artt. 39 e 40. La domanda deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico e all'Ente proprietario.

Art. 43 - Uso del telefono della scuola, dei telefoni cellulari e di altri dispositivi digitali

Art. 43.1 - I telefoni installati nell'Istituto comprensivo possono essere usati esclusivamente dal personale della scuola per esigenze di servizio scolastico.

Art. 43.2 - Le telefonate personali non sono ammesse, salvo casi di necessità improrogabili.

Art. 43.3 - È vietato l'uso del telefono cellulare durante l'orario di servizio.

Art. 43.4 - È vietato agli alunni l'uso negli spazi scolastici e durante il tempo-scuola del telefono cellulare, di fotocamere, videocamere, registratori vocali e di qualsiasi altra apparecchiatura digitale di registrazione audio-video finalizzata alla registrazione e pubblicazione, anche su internet, di immagini o video e tracce audio durante le attività scolastiche.

Si precisa che anche le uscite didattiche e le visite di sono a tutti gli effetti attività scolastica.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

Art. 43.5 -È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi di Educazione civica afferenti alla "cittadinanza digitale".

Art. 43.6 - Il personale della scuola dovrà attenersi a quanto previsto dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62", in particolare agli articoli 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche), 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)

Art. 44 - Modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato ogni qual volta il Consiglio di Istituto lo ritenga opportuno.